

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

## 19<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente PREMOLI

### INDICE

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione e rinvio:

« Provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonchè per l'attuazione della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffuse degli animali » (1011):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 275, 276
MERZARIO . . . . .	276
VALIANTE, sottosegretario di Stato per la sanità . . . . .	276

##### Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche alla legge 16 agosto 1962, numero 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia » (1255):

PRESIDENTE . . . . .	276, 277, 281 e <i>passim</i>
ARGIROFFI . . . . .	282, 283, 284 e <i>passim</i>
COSTA, relatore alla Commissione .	276, 280, 283 e <i>passim</i>

DAL CANTON Maria Pia . . . . .	290
DE GIUSEPPE . . . . .	284, 285, 286 e <i>passim</i>
LEGGIERI . . . . .	286
MERZARIO . . . . .	277, 283, 284 e <i>passim</i>
PINTO . . . . .	284, 286
VALIANTE, sottosegretario di Stato per la sanità . . . . .	281, 282, 283 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

OSSICINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonchè per l'attuazione della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffuse degli animali » (1011)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonchè per l'attuazione della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffuse degli animali » (1011).

Comunico alla Commissione che il senatore Barbaro, relatore, è assente per malattia.

Do ora la parola al rappresentante del Governo, onorevole Valiante, per alcune comunicazioni che egli intende fare.

**V A L I A N T E**, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Onorevoli senatori, in considerazione dell'urgenza di completare l'*iter* del disegno di legge, prospetto alla Commissione l'opportunità che la discussione generale si concluda al più presto in modo che, nella prossima settimana, si possa avere la replica del relatore, del Governo e si possano quindi approvare gli articoli.

Allo scopo, potrebbe essere indetta una riunione informale per un esame preliminare degli articoli stessi in modo che, alla prossima riunione, la Commissione possa discutere sulla base di un testo concordato.

**M E R Z A R I O**. Siamo senz'altro favorevoli ad una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento che riteniamo quanto mai importante per il settore zootecnico; parteciperemo pertanto all'incontro proposto dall'onorevole Sottosegretario che tuttavia, a mio giudizio, non dovrebbe essere affatto informale.

Inoltre, chiediamo al rappresentante del Governo di farci conoscere in tempo utile il proprio orientamento in ordine a questo problema, per darci il modo di discutere su una base più concreta.

**V A L I A N T E**, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo non ha nulla in contrario e, accogliendo la richiesta del senatore Merzario, io assicuro che invierò il testo degli emendamenti al disegno di legge in esame in tempo utile per la riunione preliminare.

**P R E S I D E N T E**. Interpretando il desiderio della Commissione, invito i senatori Argiroffi, Balbo, Barbaro, Barra, Bermani, Ossicini, Pecorino e Pinto a riunirsi mercoledì 19 dicembre alle ore 12 per un esame preliminare degli articoli del disegno di legge che poi la Commissione esaminerà nella seduta di giovedì 20 dicembre.

Poichè nessuno domanda di parlare, così rimane stabilito. Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« **Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia** » (1255)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia » (1255).

Ricordo alla Commissione che, nella seduta del 18 novembre ultimo scorso, in assenza del relatore, senatore Costa, avevo io stesso fatto una breve esposizione del disegno di legge.

Do ora la parola al senatore Costa, affinchè possa completare la relazione.

**C O S T A**, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, seimila anni fa sembra che fosse già conosciuta e usata la birra, così come è provato che fosse anche menzionata nel « Libro dei morti » degli antichi Egizi.

È nota la diffusione di questa bevanda e l'uso « generoso » che di essa spesso viene fatto in alcuni Paesi, sia americani che europei.

In Italia, fino ad oggi, la produzione, la distribuzione, l'importazione e l'esportazione della birra sono state regolate dalla legge 16 agosto 1962, n. 1354, che oggi appare sotto alcuni aspetti da emendare.

Si rende, pertanto, necessaria una più moderna normativa sia per quanto attiene le materie prime da impiegare per la fabbricazione (per le qualità e per le percentuali), sia per l'adeguamento delle apparecchiature, dei contenitori, nonché norme più moderne per quanto attiene l'importazione.

Per questi motivi il Ministro della sanità, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità ha predisposto il disegno di legge che stiamo discutendo.

Le modifiche più salienti che vengono proposte alla citata legge n. 1354 sono le seguenti:

1) l'autorizzazione ad impiegare i ceppi di *saccharomyces carlsbergensis* oltre ai ceppi *saccharomyces cerevisiae*, e ciò in analogia a quanto già avviene in altri Paesi;

2) l'autorizzazione ad impiegare quale amaricante il luppolo in polvere, estratto o concentrato oltre che il luppolo in fiore;

3) l'autorizzazione ad usare il malto anche non torrefatto, avendo la torrefazione l'unico scopo di conferire la colorazione alla birra;

4) l'autorizzazione ad impiegare, nella misura massima del 25 per cento, cereali crudi anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi. Quanto sopra per rendere competitiva la nostra produzione sui mercati europei;

5) nuove norme vengono stabilite sotto l'aspetto igienico-sanitario per quanto concerne le caratteristiche dell'anidride carbonica impiegata, l'aria filtrata, i tubi di gomma e l'eventuale possibilità di impiegare altri gas. Viene altresì con maggiore precisione regolata la pulizia e la disinfezione dei recipienti;

6) norme più specifiche ed aderenti alla realtà per quanto attiene l'importazione del prodotto.

L'elencazione di cui sopra rappresenta, in breve, l'indicazione delle norme più importanti previste dal testo in discussione e che vengono sottoposte al nostro esame.

Ad esse vanno aggiunte alcune modifiche agli articoli 1, 3, 4, 9, proposte dalla I Sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 dicembre 1972, che esamineremo nel corso della discussione dei singoli articoli.

Per quanto mi riguarda, ritengo che a scopo migliorativo della legge stessa potrebbero essere previste altre prescrizioni in aggiunta a quelle del progetto di legge, e fra queste segnalo:

a) possibilità di fissare eventuali ulteriori modifiche ai materiali utilizzati per la

fabbricazione della birra con semplice decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità, senza dover ricorrere ad eventuali nuovi provvedimenti legislativi (articolo 1);

b) rendere obbligatorio il parere dell'Istituto superiore di sanità agli articoli 1, 7, 11 modificato, 19 modificato;

c) aggiungere « in modo indelebile » al terzo comma dell'articolo 2 per quanto riguarda i recipienti di contenimento;

d) all'articolo 24, là dove è specificata la sorveglianza, aggiungere il « Ministero della sanità e i NAS »;

e) all'articolo 16 aggiungere come prescrizione l'obbligo di comunicare il nome del dirigente responsabile, e tener presente (articolo 18) l'obbligo di denunciare la sua eventuale sostituzione.

Da quanto da me detto risulta, soprattutto con le modifiche proposte dal Consiglio superiore di sanità, che il disegno di legge rappresenta un passo avanti nella legislazione sanitaria. Ritengo pertanto che esso sia da considerarsi accoglibile.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**M E R Z A R I O .** Con la breve introduzione testè svolta possiamo ritenere superate alcune perplessità che erano emerse nella prima seduta dedicata alla discussione del disegno di legge.

Allora, sia pure per motivi del tutto indipendenti dalla volontà del collega Costa, non fummo confortati da una relazione illustrativa e il Presidente cercò di ovviare all'inconveniente assicurandoci sulla innoquità, non della birra, ma della proposta di legge di iniziativa governativa.

Infatti da una prima lettura del testo si può ricavare l'impressione che il disegno di legge tenda a realizzare un adeguamento normativo per ciò che riguarda la più recente terminologia microbiologica e comunque un aggiornamento della disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in

Italia, rispetto alla legislazione vigente in altri Paesi.

Ciò è relativamente vero, perché tale adeguamento risulterà parziale a causa della diversificazione produttiva che caratterizza questo settore all'interno della stessa area comunitaria europea.

La ragione più sostanziale è da ricercarsi piuttosto in preoccupazioni di natura economica, al fine di rendere l'industria italiana della birra maggiormente competitiva sul mercato interno e su quello internazionale.

Non è per innata vocazione alla diffidenza, ma ci stupiva la franchezza ministeriale, dal momento che nella premessa al disegno di legge vi è la confessione esplicita che le modifiche da apportare alla vecchia legge del 1962 erano state avanzate dall'Unione fabbricanti di birra.

Solitamente è difficile riscontrare tanta sensibilità e disponibilità delle società industriali ad accollarsi oneri e sacrifici sottoponendosi volontariamente a più rigorose forme di controllo in campo igienico, sanitario, produttivo e commerciale.

Siccome conosciamo come è strutturato questo ramo di industria, il volume di fatturato, i capitali investiti, la percentuale di mercato coperto dalle più grosse società (5 o 6 su un totale di 40 circa) ci sembrava giusto individuare meglio la finalità che intende perseguire l'Unione fabbricanti birra e quindi il motivo che spinge il Ministro della sanità (di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato) ad accogliere integralmente le richieste avanzate dagli imprenditori del settore.

Non è stato quindi per un capriccio se a nome del Gruppo comunista avanzai la richiesta di una breve sospensiva, non foss'altro perché sembrava corretto e doveroso interpellare le organizzazioni sindacali.

Noi siamo d'accordo quando si attuano iniziative miranti ad accelerare i processi tecnologici ed elevare la nostra capacità produttiva e competitiva.

Soltanto che rimane viva e permanente in noi la volontà di salvaguardare i diritti dei lavoratori (dalla integrità fisica all'ambiente di lavoro, dalle condizioni contrattuali ai li-

velli di occupazione) e più in generale ci sentiamo impegnati a ridurre progressivamente il divario esistente tra progresso tecnico e avanzamento sociale.

Per questo il primo rilievo critico che c'è balzato all'occhio era di natura procedurale. Certo, nessuno può negare al Governo di farsi interprete delle richieste imprenditoriali, vagliarle, accoglierle o respingerle (quest'ultima eventualità è difficilmente riscontrabile...). Ciò che ci sembra legittimo chiedere è di non ascoltare una sola campana: in circostanze come questa è bene sentire — nelle forme che si ritengono più opportune — il parere, il giudizio delle organizzazioni sindacali operaie.

È una raccomandazione che ci auguriamo possa essere accolta e soddisfatta dal Governo quando si presenteranno occasioni analoghe.

Secondo rilievo: nella relazione al disegno di legge si afferma che il Ministero ha sentito il parere dell'Istituto superiore e del Consiglio superiore della sanità.

Del secondo conosciamo le decisioni del 12 gennaio 1972, dell'Istituto non sappiamo nulla e agli atti manca qualsiasi documentazione.

Prendiamo atto che le modifiche elaborate dalla 1<sup>a</sup> Sezione del Consiglio superiore di sanità sono del tutto marginali, tranne l'emendamento al secondo comma dell'articolo 9 con il quale viene ridotto da 10 a 5 anni il termine per l'adeguamento degli impianti di lavaggio e riempitura dei fusti dall'entrata in vigore della legge.

Pure a noi sembrava illogica, o quanto meno sproporzionata, la richiesta dei produttori e ci sembra tuttora eccessivo il tempo concesso per applicare, in termini di esecutività, il dispositivo legislativo.

In particolare è discutibile attendere 5 anni per smaltire le bottiglie di 90 centilitri.

Per amore di obiettività e sulla scorta di una indagine da noi condotta possiamo affermare che di fatto vi è già una diffusa pratica di allineamento alla normativa prevista nel disegno di legge sia per quanto riguarda determinati impianti sia per le caratteristiche delle bottiglie ed altri recipienti. Ap-

punto per questo l'aspettativa di cinque anni non trova valide giustificazioni.

Merita invece qualche considerazione più problematica la parte dedicata all'impiego di certe materie prime e le innovazioni che si ritengono di apportare alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 di cui ci siamo procurati il testo per un esame comparativo.

Pur avendo consultato questo estratto della Encyclopedia della chimica riservato alla birra (denominazione, composizione, produzione, caratteristiche delle materie prime e le varie fasi di miscelazione, ebollizione del mosto, fermentazione, eccetera) conviene evitare una ubriacatura di termini tecnici per limitarci a valutare piuttosto la sostanza del provvedimento.

Tutto il discorso relativo all'articolo 1 si riduce a questo: « consentiamo l'impiego del lievito a bassa fermentazione oltre a quello a fermentazione alta ed abbastanza diffuso in Inghilterra ».

Non è soltanto una questione nominalistica o di ossequio alle formule microbiologiche ma di sanzionare una realtà già presente nelle più importanti fabbriche italiane.

Il problema sta tutto nella necessità di avere un maggiore controllo sulla stabilità della birra, stabilità che deve essere almeno di 6 mesi per il mercato nazionale e di 1 anno per l'esportazione.

Per tale arco di tempo la birra non deve cambiare sensibilmente le sue caratteristiche organolettiche e cioè: l'aspetto, che deve essere limpido e del colore originale, l'odore, il gusto eccetera.

È appena il caso di aggiungere la precisazione che la stabilità della birra non dipende soltanto dalle sue caratteristiche endogene ma anche, e in larga misura, dalle condizioni di conservazione.

È risaputo che la birra imbottigliata non diventa mai migliore nel tempo ma risente invece negativamente delle condizioni ambientali. (Non sempre il colore ambrato della bottiglia è sufficiente a proteggere il contenuto dall'esposizione prolungata ai raggi diretti del sole).

Salvo tutto il discorso relativo alla temperatura di magazzino e alla dannosità di tutti i microrganismi non controllati.

Per concludere questo aspetto della stabilità giova ricordare che da noi è fatto divieto di usare lo zucchero (contrariamente a quanto avviene nei territori di lingua inglese ed in Belgio: tipo *Pale Ale*).

Inoltre in Germania e in Svizzera si impiega solo il malto (con una ricchezza di proteine superiore rispetto a quella ricavata dal riso).

Sul piano economico vi è oggi la difficoltà ad impiegare il riso (17.000 lire al quintale rispetto al mais che costa 8.000 lire al quintale).

Di qui si spiega la nuova formulazione dell'articolo 1 laddove viene inserito: « ... il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi », ferma restando la percentuale massima del 25 per cento sul peso complessivo del cereale impiegato.

Volevo chiedere un chiarimento, circa l'articolo 2 della precedente legge, ma il relatore mi ha assicurato che non viene soppresso per cui resta in vigore la norma relativa al grado saccarometrico di 11 per la birra normale, di 13 per quella speciale, di 15 per la « birra doppio malto ».

Nell'attuale articolo 2 (che sostituisce il precedente articolo 11) vi è un termine che andrebbe chiarito.

A noi sembra che nella vecchia legge ci fosse una formulazione più impegnativa e meno aleatoria.

Si affermava: « Gli apparecchi a pressione per il sollevamento della birra dai fusti... *omissis*... debbono funzionare con anidride carbonica pura o aria filtrata ».

Con l'attuale proposta il « debbono » viene trasformato in « è ammesso » l'impiego di anidride carbonica. Di scarsa importanza è la modifica apportata ai tubi di gomma per raccordi la cui lunghezza viene portata da un metro lineare ad un metro e cinquanta.

Altrettanto dicasì per l'articolo 4 che sostituisce l'ex articolo 13.

Prima il trattamento delle bottiglie doveva avvenire « con lavatrice meccanica a motore... con soluzione alcalina a caldo a temperatura non inferiore a 40° ». Ora si fa cen-

no soltanto all'acqua potabile e a non bene specificati « trattamenti idonei ».

All'articolo 6 (ex 15) vi è questa novità:

« Al personale addetto alla lavorazione, all'imbottigliamento ed alla vendita della birra si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, eccetera ». Viene naturale domandarsi perchè la precedente legge varata nell'agosto 1962 non abbia recepito le disposizioni emanate alcuni mesi prima, ma ciò che maggiormente interessa è il fatto che prima gli oneri per gli accertamenti gravavano sul produttore, che era tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Forse se avevamo a disposizione la legge n. 283 potevamo valutare meglio le prescrizioni contenute nell'articolo 14, essendo questo problema di rilevante importanza perchè riguarda la salute dei lavoratori addetti al settore in esame.

Come i colleghi potranno constatare, fino a qui si tratta soltanto di avere ulteriori chiarimenti. Dove invece chiediamo una riflessione più ponderata è al punto *b*) dell'articolo 1 (nella relazione ministeriale).

Io non parteggio né per coloro che ritengono utile l'impiego del luppolo in fiore, né per coloro che lo contestano.

Si afferma: « Viene stabilito che il luppolo, oltre che in fiore, può essere utilizzato sotto forma di polvere, di estratti e di concentrati ». Teniamo conto che mentre per la polvere e per i concentrati si provvede attraverso lavorazioni meccaniche (eliminando determinate sostanze che non è il caso qui di elencare dettagliatamente) per gli estratti il procedimento avviene chimicamente e con l'uso di solventi.

Sotto il profilo igienico-sanitario è consigliabile evitare tale ammissibilità, non essendo agevole esercitare un controllo regolare su tale processo chimico.

Concludendo, manifestiamo un parere complessivamente favorevole al disegno di legge.

Sollecitiamo una maggiore sensibilità da parte del Governo nella consultazione delle

organizzazioni sindacali; auspichiamo una migliore regolamentazione legislativa a livello comunitario (tenendo conto che per l'economia nazionale il settore della birra ha una incidenza crescente: il collega Costa ha parlato di « uso generoso » in America e in Europa. Anche noi siamo arrivati ad una produzione di 6 milioni di ettolitri e nel giro di 10 anni — pur essendo stazionario il numero delle fabbriche — la produzione è triplicata mentre il consumo è passato da 5 litri per abitante a circa 12 negli ultimi anni). Ovviamente attendiamo una risposta esauriente ai quesiti posti per gli articoli più significativi, sia da noi che dal relatore, e per apportare eventuali ritocchi al testo che stiamo considerando in prima lettura e in sede deliberante.

Non credo che sia difficile pervenire al più ampio consenso in sede di Commissione, tanto più che i ritocchi e gli aggiustamenti non saranno tali da alterare la natura del provvedimento ma miranti soltanto a soddisfare l'esigenza di garantire una più rigorosa disciplina igienica della produzione della birra e ciò nell'interesse dei lavoratori addetti e più in generale nell'interesse dei consumatori.

*C O S T A , relatore alla Commissione.*  
Ho ascoltato con interesse l'intervento del collega Merzario. Volevo tuttavia precisare che il provvedimento al nostro esame scaturisce dal desiderio del Ministero della sanità di adeguare i nostri processi di fabbricazione della birra a quelli esistenti in campo europeo, anche perchè il nostro prodotto possa avere maggiori possibilità di affermazione sul Mercato comune.

Esistono differenziazioni nella produzione della birra nei diversi paesi, che sono dovute anche all'esigenza di andare incontro ai gusti del consumatore. Ogni paese fabbrica infatti la birra in modo corrispondente alle esigenze del mercato interno.

Il collega Merzario ha anche chiesto perchè non abbiamo preteso il parere dell'Istituto superiore di sanità in proposito, ma penso che sia implicito: una volta stabilito che

il Ministero è stato interpellato, abbiamo motivo di ritenere che al problema sia stato interessato anche l'Istituto superiore di sanità.

Per quanto riguarda le osservazioni sulle bottiglie, non credo sia questa la sede adatta a discuterne. Per l'articolo 11, credo che il governo, andando al di là di disposizioni particolari e specifiche, abbia voluto riferirsi direttamente alla legge che disciplina la materia. Così pure per ciò che concerne gli estratti, per i quali il Ministero della sanità ha voluto fare preciso riferimento alle leggi che disciplinano la loro messa in commercio, stabilendo che essi devono avere particolari caratteristiche e devono essere realizzati seguendo determinate prescrizioni, in modo da evitare che venendo a contatto con le componenti di fabbricazione della birra possano dare luogo a stati di adulterazione della birra stessa.

Ciò posto, preciso che sono pienamente d'accordo sull'opportunità di prendere in esame eventuali richieste che venissero avanzate nel corso della discussione sugli articoli, perchè emendando il disegno di legge lo si possa migliorare.

**V A L I A N T E**, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo ringrazia la Commissione per la manifestata disponibilità largamente favorevole ad approvare sollecitamente il disegno di legge in esame. Le proposte di modificazione del Governo muovono da una duplice esigenza. La prima è di carattere economico-produttivo. Come l'altra, di cui dirò, essa è stata fatta presente dall'Unione italiana fabbricanti birra e malto con leale franchezza, ma è stata condivisa anche dal Ministero dell'industria e commercio al fine soprattutto di adeguare la produzione italiana alle caratteristiche del mercato estero, per metterla cioè su un piano di concorrenzialità con la produzione degli altri paesi. La seconda esigenza è di carattere igienico-sanitario. È stato ricordato, sia pure incidentalmente, che nell'aprile del 1962, prima ancora che si promulgasse la legge 16 agosto 1962, n. 1354, di cui il disegno di legge al nostro esame rappresenta un aggiornamento, erano state approvate disposizioni igienico-sanitarie riguardanti la materia, che non sono state introdotte in questo disegno di legge.

Come avviene quando un disegno di legge urgente è in corso di approvazione, nello scambio delle parti fra la Camera e il Senato evidentemente non si ritenne di apportare ulteriori modifiche al provvedimento già approvato da un ramo del Parlamento per non turbarne l'*iter*, sperando certamente di poter provvedere successivamente. Il fatto è che sono passati undici anni prima che il proponimento potesse essere portato alla realizzazione pratica. Quindi una esigenza economico-produttiva, ma anche una esigenza igienico-sanitaria.

Non desidero entrare nei particolari, che sono stati già largamente illustrati. Devo dire che poichè l'intenzione del Governo è soprattutto quella di fare una legge che meglio risponda a questa duplice esigenza, non ho nessuna difficoltà a discutere con gli onorevoli Commissari le possibili modifiche migliorative.

Su un punto ritengo di poter dare già da questo momento la mia adesione, cioè sulla proposta relativa all'articolo 2, che modifica l'articolo 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, tendente a sostituire all'ammissibilità dell'uso di anidride carbonica o di aria filtrata per effettuare le operazioni di travaso nelle fabbriche e per il sollevamento della birra dai fusti negli apparecchi a pressione presso i pubblici esercizi, l'obbligo di impiegare tali gas, ferme rstando tutte le disposizioni atte a garantirne l'assoluta purezza. Questo concetto d'altra parte era presente nella precedente legge e la modifica proposta al disegno di legge in esame non fa che riaffermarlo. Per quanto riguarda tutte le altre modifiche cui si è accennato, il Governo è pronto a prenderle in esame per giungere alla migliore soluzione dei singoli problemi.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la di-

12<sup>a</sup> COMMISSIONE19<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (12 dicembre 1973)

scussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di *saccharomyces carlsbergensis* o di *saccharomyces cerevisiae* dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.

Il luppolo può essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati.

Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato ».

**A R G I R O F F I.** Devo dire che il testo di quest'articolo 1 mi lascia perplesso. La mia preoccupazione nasce dalla genericità delle dizioni che vi figurano. Cosa significa, ad esempio, sul piano microchimico il termine « estratto », cosa significa l'altro termine « concentrato »? Estratto di quale sostanza, e in che percentuale deve essere utilizzato? E ancora: di che genere di concentrato si intende parlare? Quale garanzia igienica possiamo dare al consumatore che tali sostanze non saranno adulteranti o perché nocive o perché usate in modo errato?

**V A L I A N T E**, *sottosegretario di Stato per la sanità*. La sua preoccupazione dovrebbe essere fugata dalle precisazioni contenute nel comma successivo.

**A R G I R O F F I.** Simo d'accordo, ma chi controllerà quello che in effetti avverrà? Tutti sappiamo quel che è avvenuto quan-

do si è trattato di procedere alla decaffeinizzazione del caffè attraverso l'impiego di sostanze chimiche. Alcuni di questi, che pure sono entrati nell'uso comune, sono processi talmente tossici da costituire per la salute pubblica un pericolo maggiore di quello rappresentato dell'ingestione della caffeina contenuta nel caffè naturale.

Vorremmo avere, da parte dell'Istituto superiore di sanità o da un altro ente competente, la garanzia dell'assoluta scientificità dei processi che si consente di adottare in base alle disposizioni del provvedimento in esame. Vorremmo che ogni decisione in proposito poggiasse su scelte scientificamente valide e sulla previsione di adeguati controlli che ne garantiscano l'osservanza, e non soltanto su proposte settoriali, magari avanzate dalle stesse ditte produttrici.

Devo dire che purtroppo non solo il contenuto dell'articolo uno, ma neanche l'articolo due è in grado di fugare la mia perplessità.

**V A L I A N T E**, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Credo di poter rassicurare il senatore Argiroffi, richiamando la sua attenzione sul terzo comma dell'articolo uno che dice: « Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche e i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati ». Si tratta in effetti di un regolamento di esecuzione della legge per quanto riguarda le possibilità di utilizzare i ceppi di *Saccharomyces carlsbergensis* o di *saccharomyces cerevisiae*, il luppolo in polvere e sotto forma di estratti o concentrati.

Per quanto riguarda la sorveglianza, bisogna tener presente che nel nostro paese esiste un sistema di controlli igienico-sanitari affidato non soltanto all'Istituto superiore di sanità, ma agli uffici di igiene, ai laboratori provinciali e così via. Il Governo si farà carico di stabilire i requisiti di purezza dei prodotti e di affermare la particolare necessità di controlli periodici, così come peraltro avvengono normalmente. Credo quindi che le preoccupazioni del senatore Argiroffi dopo tali precisazioni possano essere considerate superate.

**A R G I R O F F I.** Prendo atto delle precisazioni del rappresentante del Governo. Sarai comunque più tranquillo se fosse almeno raccomandato specificatamente che prima di autorizzare un procedimento di fabbricazione (l'approvazione del disegno di legge in esame renderà i procedimenti molto differenziati gli uni dagli altri) ci sia sul piano metodologico da parte dell'Istituto superiore di sanità la garanzia che si tratta di un procedimento rigorosamente scientifico; e che a questo principio generale si aggiungano i controlli di prelievo, effettuati durante il ciclo produttivo dal personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

**M E R Z A R I O.** Fermo restando che il Ministero si riserva la facoltà di stabilire con proprio decreto le caratteristiche e i requisiti di purezza degli elementi usati per la fabbricazione della birra, bisogna distinguere i casi in cui essi sono utilizzati in polvere o in concentrato, dai casi in cui si fa uso dei loro estratti. Infatti nel primo caso polveri e concentrati, ottenuti tramite procedimenti meccanici, sono facilmente controllabili. Ma quando si tratta di estratti, una volta che questi siano stati messi in scatola o in bustina nessuno è più in grado di controllarli e se si tratta di estratti prodotti attraverso l'impiego di additivi e solventi chimici, non possiamo negare che qualsiasi perplessità possa avere una sua giustificazione. In questi casi dobbiamo confidare nella scrupolosità del produttore. Ma poiché la produzione deve rispondere al criterio fondamentale della competitività, è chiaro che i produttori possono essere spinti a fare le cose nel modo più economico possibile: un principio che presenta sempre i suoi rischi.

Ora, considero giustificata la raccomandazione del rappresentante del Governo ma credo che il relatore, quando poc'anzi gli abbiamo tolto la parola, volesse aggiungere che bisogna trovare una norma tale per cui o si parla « di polvere e concentrati » o « di altri procedimenti sottoposti a controllo igienico ».

Comunque, il termine « estratti » è da noi considerato estremamente pericoloso e la medesima cosa dicono gli stessi produttori i quali non giurano sulla bontà di questi estratti ricavati da altre sostanze e non da luppolo o da cereali.

Si tratta di una forma cautelativa maggiore che ritengo dobbiamo adottare in quanto, in definitiva, è questo il punto nevralgico di tutta la disposizione di legge: dobbiamo garantirci preventivamente che tutti gli estratti, ricavati da altre sostanze e non da normativa rigorosa e vigilante.

**C O S T A**, *relatore alla Commissione.* Effettivamente, si tratta di un problema aperto e sotto la dizione « estratti » si può celare qualsiasi cosa.

D'altra parte, però, ritengo sia nostro compito garantire che non vengano messi in commercio prodotti nocivi ma dobbiamo anche dare una certa possibilità al Ministro della sanità, sentiti i propri organi consultivi, di specificare quali sono gli estratti che possono essere usati.

Pertanto, unificando il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1, potremmo dire: « Il luppolo può essere utilizzato in polvere, o sotto altra forma, secondo apposito decreto che il Ministro della sanità rilascerà sentiti gli organi consultivi e nel quale indicherà le caratteristiche delle stesse ».

**V A L I A N T E**, *sottosegretario di Stato per la sanità.* Il terzo comma, però, si riferisce anche ai ceppi di *saccharomyces* oltre che al luppolo.

**M E R Z A R I O.** Al terzo comma, quando si dice: il Ministro della sanità... stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, mi pare ci si riferisca — in modo particolare — al secondo comma.

**V A L I A N T E**, *sottosegretario di Stato per la sanità.* No, direi che il terzo comma si riferisce senz'altro a tutti i prodotti citati nei commi precedenti.

12<sup>a</sup> COMMISSIONE19<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (12 dicembre 1973)

Comunque, la proposta del senatore Costa mi sembra valida e dobbiamo ora cercare di tradurla in una formulazione normativa esatta.

**D E G I U S E P P E.** Certamente, le osservazioni dei senatori Merzario ed Argiroffi avranno una loro consistenza, se anche il relatore si è dimostrato disposto a rivedere il testo del terzo comma dell'articolo 1.

Però, in un testo di legge che cosa si può dire di più che « il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati »?

**M E R Z A R I O.** Il Ministro « stabilisce » ma non « controlla ». Il problema è quello del controllo *a posteriori*. È chiaro, infatti, che il Ministero stabilisce la tabellina delle caratteristiche e dei requisiti di purezza dei prodotti, ma chi controlla questi prodotti? La sostanza chimica non è più controllabile perchè non c'è un laboratorio per ogni fabbrica.

**D E G I U S E P P E.** L'importante è che si tenga conto dei requisiti richiesti al momento in cui l'estratto viene prodotto ed utilizzato!

**P R E S I D E N T E.** Sono del tutto d'accordo con il senatore Merzario su una questione. Sono infatti stato relatore sul provvedimento relativo all'entrata in commercio del caffè solubile e devo dire che la normativa relativa al controllo è stata molto precisa perchè, effettivamente, certe disposizioni possono essere disattese se la dizione non risulta molto chiara.

**C O S T A**, *relatore alla Commissione.* L'articolo 24 della legge 16 agosto 1962, numero 1354, recita: « La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata alle Autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli or-

gani periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza.

A tal fine le Autorità preposte possono procedere direttamente o a mezzo dei competenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione, d'imbottigliamento, di deposito e di vendita con le modalità previste dal regolamento ».

A tutti questi organi, signor Presidente, aggiungerei anche i NAS.

**V A L I A N T E**, *sottosegretario di Stato per la sanità.* Direi che sono sottintesi.

**P I N T O.** Signor Presidente, se permette, si potrebbe dire che il Ministro della sanità esplica il controllo sulla produzione dei prodotti indicati e, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti. In tal modo, il Ministro eserciterebbe il doppio controllo sulla produzione e sui requisiti di questi prodotti.

**V A L I A N T E**, *sottosegretario di Stato per la sanità.* Mi puare che la preoccupazione maggiore emersa nel corso del dibattito sia quella di garantire che il controllo sui prodotti venga fatto con una certa periodicità, non prevedendolo soltanto come una mera possibilità.

Non avrei pertanto alcuna difficoltà ad aggiungere, alla fine del terzo comma dell'articolo 1, dopo le parole: « stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati », le altre: « e la periodicità dei controlli » una formulazione analoga.

**A R G I R O F F I.** Nel mio precedente intervento ho cercato di evidenziare alcuni elementi di preoccupazione; il primo è che si acceda ad un tipo di fabbricazione che, essendo nuovo, sia nel momento stesso in cui la legge viene varata atossico. I colleghi medici sanno infatti benissimo che è molto difficile questo momento ed è di una estrema delicatezza e a volte, ci sono delle valutazio-

ni di ordine tecnico e scientifico che non vengono sufficientemente considerate, sulla base di una serie di momenti di identificazione. Tutti sappiamo, ad esempio, quale grosso problema sia quello della sofisticazione al giorno d'oggi ed allora, per cautelarci, dobbiamo ricorrere al Ministero della sanità, ma non solo ad esso.

Credo infatti che noi dobbiamo, con tutti i mezzi giuridici di cui disponiamo, avvalerci di uno strumento valido quale è l'Istituto superiore di sanità, nonchè dei controlli periodici.

**C O S T A** *relatore alla Commissione.* In quale momento, senatore Argiroffi, lei propone di intervenire?

**A R G I R O F F I**. Prima di autorizzare la vendibilità e l'uso di questi estratti e concentrati.

**C O S T A**, *relatore alla Commissione.* Ricapitolando, mi pare siamo tutti d'accordo che il Ministro della sanità stabilisce quali sono gli estratti o i concentrati che possono surrogare il luppolo *sic et simpliciter*. Potremmo però aggiungere che il Ministro stabilisce questo sentito il Consiglio superiore di sanità e gli organi consultivi del Ministero.

**A R G I R O F F I**. Ci sono due « momenti » sui quali ci dobbiamo garantire: quello di fabbricazione dell'estratto e quello di fabbricazione della birra, ferma restando la vigilanza che viene attuata in sede periferica.

**D E G I U S E P P E**. Ci stiamo preoccupando tanto di questo controllo ma, per i medicinali, come si attua?

**V A L I A N T E**, *sottosegretario di Stato per la sanità.* Innanzitutto, la produzione è ammessa soltanto in laboratori autorizzati e poi i laboratori che producono i medicinali sono sottoposti a continuo controllo ogni qual volta il Ministero ritiene di doverlo fare.

**D E G I U S E P P E**. Stiamo attenti: se noi stabiliamo per legge questo tipo di controllo si presuppone che, prodotto una certa quantità di estratto, ci debba essere un'autorità dello Stato, chiunque essa sia, che deve andare a controllare quello *stock* di prodotto!

**C O S T A**, *relatore alla Commissione.* Il problema non è questo; praticamente, noi dobbiamo dire: gli estratti che si possono utilizzare devono essere fatti in un certo modo.

**D E G I U S E P P E**. Ma questo è già detto nel testo del provvedimento ma, evidentemente, ciò non basta perchè lo si vuole modificare.

**A R G I R O F F I**. Vorrei chiarire un altro punto a questo proposito. Certamente, per i farmaci esiste una procedura di fabbricazione che è però molto vecchia ed in base alla quale si sono continuati a produrre centinaia e migliaia di medicinali: 16.000 o 18.000 voci.

La verità è, però, che siamo arrivati ad una conclusione abbastanza drammatica perchè oggi si parla di abolire niente di meno che 4.000 voci dal prontuario farmaceutico. Ma questo perchè? Perchè, evidentemente, in passato non ci sono state delle garanzie tecnico-scientifiche ed anche politiche sufficienti a metterci al sicuro dalla tossicità di questi farmaci.

Oggi noi dunque abbiamo riorganizzato il settore dando alcune precise competenze, le più moderne ed attuali possibili, all'Istituto superiore di sanità onde evitare che quanto avvenuto in passato si ripeta.

Pertanto, non si può sostenere di arrivare alla certezza, alla garanzia circa un certo prodotto seguendo i sistemi di prima perchè — in realtà — questi non offrono sufficiente credibilità proprio in relazione a quanto avvenuto nel settore dei farmaci e che rappresenta ancora un problema aperto del quale il Ministero della sanità è consapevole.

**L E G G I E R I .** Vorrei cercare di mediare, per così dire, una modifica dell'articolo in termini che credo possano rispondere alle esigenze da più parti manifestate.

Al secondo comma dell'articolo 1 si potrebbe usare una formulazione di questo tipo: « Il luppolo può essere utilizzato anche in polvere nelle forme stabilite dal Ministero della sanità ». E ancora: « Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati e le modalità di controllo ».

**C O S T A , relatore alla Commissione.** Dopo il termine « polvere » bisognerebbe aggiungere « o in altra forma », altrimenti il discorso sui concentrati verrebbe a cadere.

**L E G G I E R I .** L'estratto o il concentrato sono sempre polveri.

**C O S T A , relatore alla Commissione.** No, la polvere costituisce il risultato di un processo fisico mentre l'estratto presuppone un processo non solo fisico ma chimico.

**M E R Z A R I O .** Cerchiamo di essere chiari e di non nascondersi come si dice dietro un dito. Mentre per la polvere e per i concentrati ci sono più occhi che guardano, l'estratto viene elaborato in un laboratorio chimico e rimesso all'elaborazione individuale di un chimico che può essere più o meno onesto. Ma nel momento in cui viene fuori l'estratto, se non ci sono altri controlli, più nessuno è in grado di vedere che sostanze contiene. Il pericolo è che l'estratto si presta meglio ad essere fatto usando elementi dannosi.

Pertanto, la proposta di emendamento del senatore Leggieri mi sembra valida o eliminando i termini specifici « estratti e polvere » oppure dicendo « sotto altre forme ... con il controllo da parte del Ministero ».

Il Ministero della sanità stabilisce le caratteristiche, ma non stabilisce poi i controlli. Il senatore Costa ha citato l'articolo 25 della vecchia legge e qui si parla di revi-

sione che un produttore può chiedere all'Istituto superiore di sanità addirittura pagando per farsi controllare.

Ma poichè l'ammenda parte da 50 mila lire, voi capite che, per esempio, per la Peroni che ha un fatturato di decine di miliardi, pagare tale cifra non significa niente purchè gli estratti abbiano ad entrare nei fusti. Dobbiamo, dunque, cautelarci contro il pericolo di aprire una falla al controllo ministeriale.

**D E G I U S E P P E .** Il terzo comma potrebbe essere il seguente: « Il Ministro della sanità con proprio decreto stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza e di controllo dei prodotti innanzi indicati ».

**M E R Z A R I O .** Occorrerebbe dire: « controllo delle fasi produttive ».

**C O S T A , relatore alla Commissione.** Il controllo della produzione a norma di questa legge è devoluto ai medici provinciali, è scritto specificatamente; quindi dobbiamo indicare non solo il Ministero della sanità ma anche i medici provinciali.

**P I N T O .** Si potrebbe dire: « Il Ministero della sanità esercita il controllo sulla produzione dei prodotti innanzi indicati e con proprio decreto ne indica le caratteristiche ed i requisiti di purezza ». Introduciamo, cioè, un riferimento anche alla produzione, per il controllo della quale, teoricamente, può intervenire l'Istituto superiore della sanità.

**V A L I A N T E , sottosegretario di Stato per la sanità.** Se si vogliono stabilire sicuri processi per la lavorazione degli estratti e controlli nelle fasi di produzione non basta il riferimento al Ministro della sanità nella forma suggerita dal senatore Pinto. Propongo di aggiungere alla fine del terzo comma del testo contenuto nell'articolo 1, che andrà a sostituire l'articolo 1 della legge istitutiva, dopo la parola « indicati », le altre « ne definisce le modalità di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione ».

**A R G I R O F F I.** Noi avevamo pensato di aggiungere le parole « e controlla tutte le fasi di fabbricazione della birra », ma siamo anche favorevoli all'emendamento del Governo.

**C O S T A**, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'emendamento presentato dal rappresentante del Governo tendente ad aggiungere al terzo comma del testo contenuto nell'articolo 1, che andrà a sostituire l'articolo 1 della legge istitutiva, dopo la parola « indicati », le altre « ne definisce le modalità di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'articolo 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Per le operazioni di travaso nelle fabbriche e per il sollevamento della birra dai fusti, negli apparecchi a pressione presso i pubblici esercizi, è ammesso l'impiego di anidride carbonica avente i requisiti di purezza stabiliti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, e successive modificazioni o integrazioni, o di aria filtrata che comunque non deve contenere sostanze nocive.

Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può consentire l'impiego di altri gas inerti stabilendone, del pari, i requisiti di purezza.

I tubi di gomma per raccordi, impiegati nei predetti apparecchi a pressione e il cui uso deve essere limitato allo stretto necessario, non debbono avere una lunghezza su-

periore a un metro e cinquanta lineare ed essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni ».

Il relatore ha presentato al primo comma del testo che andrà a sostituire l'articolo 11 della legge istitutiva un emendamento tendente a sostituire alle parole « è ammesso l'impiego di », le altre « debbono essere impiegate » e alle parole « o di aria filtrata », le altre « o aria filtrata ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Per una migliore formulazione scriverei nell'ultimo comma « debbono avere una lunghezza non superiore » invece di « non debbono avere una lunghezza superiore ».

Metto ai voti tale emendamento formale.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.

Inoltre le bottiglie debbono portare sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza e di larghezza non inferiori a millimetri 2, il marchio che valga ad identificare l'azienda o il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.

Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti:

centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66.

È consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacità di centilitri 34.

Fanno eccezione i fusti per i quali non è prevista alcuna capacità obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice.

È consentita una tolleranza di:

1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri;

1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri;

2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri;

2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri.

Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 2 non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.

La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore ».

(È approvato).

#### Art. 4.

L'articolo 13 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Le bottiglie prima del riempimento debbono essere sottoposte a trattamenti idonei a garantirne l'accurata pulizia; dopo l'impiego di sostanze detergenti o microbicide consentite e prima della loro riutilizzazione le bottiglie debbono essere lavate con acqua potabile per assicurare l'eliminazione dei residui delle soluzioni utilizzate.

Il lavaggio e tutte le operazioni inerenti al riempimento debbono essere attuati con

mezzi automatici collegati meccanicamente e di potenzialità correlate al fine di garantire l'igienicità della produzione ».

**M E R Z A R I O.** In questo articolo si stabilisce che le bottiglie prima della loro riutilizzazione devono essere lavate con acqua potabile. La precedente legge all'articolo 13 stabiliva invece che le bottiglie dovevano essere trattate con soluzione alcalina calda a temperatura non inferiore ai 40 gradi. Non comprendo perchè sia stata abolita la precedente disposizione, dal momento che non credo che l'uso della sola acqua potabile dia sufficienti garanzie igieniche.

**A R G I R O F F I.** Anche io sono perplesso poichè le bottiglie trattate con sostanze detergenti e poi sciaquate sia pure con acqua corrente non danno assoluta garanzia di pulizia, perchè la sostanza detergente deve essere rimossa totalmente. Esistono macchinari speciali per questo tipo di imbottigliamento. Sono convinto che in questa delicata operazione, se non si sta bene attenti a cosa significa detergere le bottiglie prima del loro riempimento facendo uso di sostanze chimiche, si rischia di compromettere il prodotto: in definitiva rischiamo di fare entrare dalla finestra la faciloneria da cui cerchiamo di difendere il prodotto stesso.

Le disposizioni dell'articolo in esame danno l'impressione di un intervento sommario, di carattere artigianale, non di valore scientifico. Faccio osservare che quanto suggerisce l'articolo 4 diventa abbastanza inverosimile se considerato in rapporto al dettato dell'articolo 9.

**C O S T A**, relatore alla Commissione. La precedente legge stabiliva che « per assicurare un perfetto lavaggio delle bottiglie è prescritta l'installazione in ogni fabbrica, anche se limitata alla sola funzione di imbottigliamento, di una lavatrice meccanica a motore che consenta di effettuare il lavaggio con soluzione alcalina calda con temperatura non inferiore a 40 gradi ». Noi sappiamo che tale disposizione non garantisce l'assoluta sicurezza dal punto di vista igienico.

L'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame prevede che « le bottiglie prima del riempimento debbono esser sottoposte a trattamenti idonei a garantirne l'accurata pulizia »: questa disposizione rientra nella normativa generale. Poi il testo prosegue stabilendo che « dopo l'impiego di sostanze detergenti o microbicide consentite e prima della loro riutilizzazione le bottiglie debbono essere lavate con acqua potabile per assicurare l'eliminazione di residui delle soluzioni utilizzate ». Si tratta di un secondo trattamento che non è alternativo al primo: l'acqua potabile serve solo a togliere i residui delle sostanze utilizzate per il lavaggio delle bottiglie.

**A R G I R O F F I.** Chiedo scusa, ma mi sembra che questa raccomandazione sarebbe valida se fosse diretta alla cameriera, non alle aziende che producono e commerciano la birra. Tutto sommato credo che non sia necessaria. Sarebbe sufficiente stabilire che le bottiglie prima del riempimento debbono essere sottoposte a trattamenti che ne garantiscono l'accurata pulizia secondo le esigenze igieniche.

**C O S T A , relatore alla Commissione.** L'obbligo di usare acqua potabile ha una sua ragione di essere poiché altrimenti potrebbe venire impiegata anche acqua non potabile, ad esempio acqua con carica batterica eccessiva.

**V A L I A N T E , sottosegretario di Stato per la sanità.** Anche qui credo che prima di aprire una simile discussione avremmo fatto bene a leggere il comma successivo. In esso infatti è contenuta la soluzione del problema. Esso dice: « Il lavaggio e tutte le operazioni inerenti al riempimento debbono essere attuati con mezzi automatici collegati meccanicamente e di potenzialità correlate al fine di garantire l'igienicità della produzione ».

Il che garantisce meglio tale operazione. È vero che non figura più il richiamo alla lavatrice meccanica che consenta l'uso di sostanze detergenti alcaline a caldo con temperatura non inferiore ai 40 gradi, ma si è inserito

il principio secondo cui tutte le operazioni inerenti al lavaggio e al riempimento delle bottiglie devono essere effettuate meccanicamente a ciclo chiuso con mezzi meccanici automatici, tali per cui tra le varie operazioni non ci sia alcuna interruzione e alcun intervento esterno

Il che significa che si esclude, anche per le più modeste officine di imbottigliamento, il ricorso alla pratica manuale e si impone il mezzo meccanico a ciclo chiuso che, senza esporre il contenitore al contatto manuale, lo sottopone ugualmente a tutte le varie operazioni di pulizia e di imbottigliamento.

Mi pare quindi che, se si tiene presente il contenuto del secondo comma dell'articolo 4, le preoccupazioni manifestate dal senatore Argiroffi non hanno ragione d'essere.

**A R G I R O F F I.** A proposito del secondo comma dell'articolo 4, in ordine al quale mi ero appunto richiamato all'articolo 9, vorrei sapere se i mezzi automatici di cui in esso si parla richiedono per funzionare che i contenitori abbiano sempre la stessa dimensione. È evidente infatti che in tal caso le bottiglie da 90 centilitri non potrebbero essere messe in circolazione per la impossibilità ad essere deterse da mezzi automatici che per funzionare avessero bisogno di contenitori di un certo tipo e di una certa misura.

Francamente debbo riconoscere che non so se detti mezzi sono attrezzati per il lavaggio anche delle bottiglie di quel tipo: se così non fosse allora, perché il successivo articolo 9 si preoccupa di stabilire un periodo di cinque anni per il relativo smaltimento?

Sarebbe pertanto opportuno, a mio avviso, avere dei chiarimenti in proposito.

**V A L I A N T E , sottosegretario di Stato per la sanità.** Posso assicurare al senatore Argiroffi che si tratta di un problema di ordine economico e non igienico. Mi pare comunque che l'articolo 4 dia una garanzia maggiore sotto tutti i punti di vista di quella che poteva offrire l'articolo 13 della legge originaria.

**C O S T A , relatore alla Commissione.** Si potrebbe tutt'al più rafforzare il concetto in-

12<sup>a</sup> COMMISSIONE19<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (12 dicembre 1973)

serendo eventualmente le parole « con sostanze detergenti microbicide consentite dal Ministero della sanità » dopo le altre « debbono essere lavati ». Non mi sembra peraltro opportuno proporre un formale emendamento in tal senso.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

## Art. 5.

L'articolo 14 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Gli apparecchi e gli impianti per la produzione e l'imbottigliamento della birra debbono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie previste dalle vigenti disposizioni e da quelle che verranno fissate dal regolamento ».

(È approvato).

## Art. 6.

L'articolo 15 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla lavorazione, all'imbottigliamento ed alla vendita della birra si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonchè le relative disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della legge stessa ».

(È approvato).

## Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dai seguenti:

« Tali caratteristiche e requisiti possono venire comprovati con appositi certificati rilasciati da istituti od organismi statali preposti dallo Stato esportatore e riconosciuti

idonei ed abilitati all'uopo dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri.

È fatta, comunque, salva la facoltà di sottoporre la birra in importazione a controlli analitici ogni volta questi si rendano necessari.

Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie debbono corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge e debbono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12 della legge stessa ed il nome dell'importatore.

La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, a mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonchè la sede dello stabilimento imbottigliatore con la seguente dizione: "impresa imbottigliatrice . . . " ».

(È approvato).

## Art. 8.

All'articolo 23 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è aggiunto il seguente comma:

« Tali indicazioni potranno essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore ».

**M E R Z A R I O.** Riterrei necessario rendere obbligatoria e non facoltativa l'iscrizione delle indicazioni tecniche previste nell'articolo 23 della legge n. 1354. Propongo pertanto di sostituire la parola « potranno » con la altra « dovranno ».

**D A L C A N T O N M A R I A P I A.** Mi sembra che la dizione più esatta sia « debbono » e non « dovranno »

**M E R Z A R I O.** Sono d'accordo sulla dizione suggerita dalla senatrice Dal Canton.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

damento sostitutivo proposto dal senatore Merzario con la dizione suggerita dalla senatrice Maria Pia Dal Canton.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

**C O S T A**, *relatore alla Commissione*. Nell'articolo 24 della legge n. 1354, relativo alla vigilanza, non è fatta menzione del Ministero della sanità: cadrebbe in tal modo tutta la discussione che qui si è svolta in ordine all'articolo 1 del presente disegno di legge. Proporrei pertanto di inserire a questo punto un articolo 8-bis, in base al quale la vigilanza sia affidata anche al Ministero della sanità.

**M E R Z A R I O**. In tal caso sarebbe allora opportuno prevedere anche le Regioni.

**C O S T A**, *relatore alla Commissione*. D'accordo. Il testo dell'articolo aggiuntivo potrebbe allora essere il seguente:

Art. 8-bis.

Il primo comma dell'articolo 24 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata al Ministero della sanità, alle Regioni, alle Autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza ».

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 9.

È concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento delle etichette, delle bottiglie e degli altri recipienti non rispondenti alle norme della presente legge; fanno eccezione le bottiglie da centilitri 90 per il cui smaltimento è concesso un periodo di anni cinque sempre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È altresì concesso un termine di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge per l'adeguamento degli impianti di lavaggio e riempitura dei fusti alle norme di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge.

**M E R Z A R I O**. Come gli onorevoli colleghi sanno, almeno quelli che hanno seguito tutta la discussione, l'Unione fabbricanti italiani aveva chiesto che venisse fissato in 10 anni il termine per l'adeguamento degli impianti di lavaggio e riempitura dei fusti dall'entrata in vigore della legge; il Consiglio superiore di sanità — ed è stata questa forse la unica modifica di natura sostanziale che ha suggerito — ha voluto che tale periodo fosse ridotto a 5 anni. Tale termine sembra però tuttora eccessivo, soprattutto in considerazione dei progressi tecnologici che sono stati fatti nel settore e delle attuali leggi di mercato anche a livello europeo. Ci risulta inoltre che le ditte più serie già stanno procedendo all'adeguamento alla normativa prevista nel disegno di legge sia per quanto riguarda determinati impianti che le caratteristiche delle bottiglie.

Non formalizziamo comunque in emendamento questa nostra osservazione, ma non possiamo certo non rilevare che, forse, si è, per così dire, « mollato » un po' troppo, approvando un provvedimento che da una parte si propone un maggior rigore mentre dall'altra si rivela peggiore di quello precedente in quanto concede appunto un termine di 5 anni ai fabbricanti di birra per l'adeguamento degli impianti. Invitiamo pertanto il Gover-

no a considerare attentamente la materia per vedere se non sia il caso di ridurre ulteriormente i termini in modo che la legge abbia una esecutività pressoché immediata e non sia invece rimandata nel tempo.

**D E G I U S E P P E.** L'osservazione del senatore Merzario ha indubbiamente una sua validità. È infatti esatto che vi sono delle fabbriche che già stanno adeguando gli impianti alla normativa prevista nel provvedimento in esame. È necessario considerare, però, che, mentre per le grosse ditte produttrici di birra il problema dell'adeguamento è già in atto per cui l'articolo 9 non trova praticamente applicazione nei loro confronti, per le piccole ditte, che noi dobbiamo tutelare, la questione riveste una notevole difficoltà. Ed è proprio questo che, a mio parere, ha suggerito al Governo quella prudenza che si legge attraverso le righe di tale articolo.

**M E R Z A R I O.** Appunto per non mettere in difficoltà le piccole e medie industrie, soprattutto del Meridione, le quali hanno ancora un capitale da ammortizzare, non presentiamo un formale emendamento nel senso da noi indicato. Non vogliamo però che questo sistema costituisca un precedente: è assurdo infatti approvare delle disposizioni che avranno valore solo dopo 5 anni.

**V A L I A N T E , sottosegretario di Stato per la sanità.** Sono grato al senatore Merzario per il fatto di non insistere nella presentazione di un formale emendamento al riguardo. In effetti si metterebbero in difficoltà proprio i più modesti produttori di birra. Si tratta del resto, per lo meno per quel che riguarda la prima parte dell'articolo 9, soprattutto

tutto di un problema di carattere economico, ed il Ministero della sanità si rende conto dell'inopportunità di far entrare immediatamente in vigore il provvedimento per ciò che concerne l'osservanza delle nuove prescrizioni proprio perchè — ripeto — così facendo si metterebbe in crisi una serie di piccole aziende. Dal punto di vista igienico-sanitario è invece rilevante l'adozione delle prescrizioni stabilite dal secondo comma, soprattutto in ordine al tipo di lavorazione a ciclo continuo delle fasi di lavaggio e di imbottigliamento. Anche in questo caso, però, si deve tenere conto delle necessità delle piccole aziende ed anche delle scarse disponibilità attuali dell'industria circa la possibilità di fornire gli impianti necessari.

Prendo quindi atto della non insistenza del senatore Merzario nel voler proporre un emendamento e prego nel contempo la Commissione di approvare l'articolo 9 nel testo attuale.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9 che, a seguito dell'inserimento dell'articolo aggiuntivo 8-bis, assumerà il numero 10.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12.*